

**Struttura Semplice Servizio Ispettivo –
Segreteria Organi e Uffici Collegiali**
Responsabile Dottor Marco Fulcheri

**REGOLAMENTO DELLA COSTITUZIONE, DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI,
DELL'ELEZIONE E DELL'ORDINAMENTO GENERALE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI
DELL'A.S.L. CN1.**

(Testo approvato il 14.02.2018)

Titolo I: Disposizioni Generali

Articolo 1: Costituzione.

Ai sensi, dell'Articolo 3, comma 12 del Decreto Legislativo 502/1992 e successive modifiche, dell'articolo 20 della Legge Regionale n. 10\95, della D.G.R. 81 - 1701 dell'11.12.2000 e della D.G.R. 65 -7819 del 17.12.2007, si costituisce il Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 (di seguito indicata anche come A.S.L. o come Azienda).

Articolo 2: Composizione.

Il Consiglio è composto, in qualità di Consiglieri con diritto di voto, come di seguito indicato:

- a) dal Direttore Sanitario dell' Azienda, il quale svolge funzioni di Presidente (in seguito indicato semplicemente Direttore Sanitario);
- b) da tre rappresentanti del personale sanitario laureato non medico, dei quali uno farmacista, uno psicologo, ed uno biologo, o chimico o fisico;
- c) da un rappresentante del personale medico veterinario;
- d) da due rappresentanti del personale infermieristico;
- e) da due rappresentanti del personale tecnico sanitario;
- f) da sette rappresentanti del personale medico dei servizi ospedalieri;
- g) da un rappresentante del personale medico dei servizi del territorio;
- h) da un rappresentante dei medici di assistenza primaria;
- i) da un rappresentante dei pediatri di libera scelta convenzionati;
- j) da un rappresentante dei medici specialisti, dei veterinari e dei professionisti ambulatoriali convenzionati interni;
- k) da un rappresentante della medicina dei servizi, della guardia medica e della medicina di emergenza sanitaria territoriale.

Ai lavori del Consiglio, come disposto dalle norme regionali, e ribadito più avanti nel presente Regolamento possono intervenire altri soggetti, senza diritto di voto.

Articolo 3: Funzioni e compiti.

Al Consiglio competono le funzioni ed i compiti sotto elencati.

A) Pareri obbligatori.

Il Consiglio esprime al Direttore Generale pareri obbligatori non vincolanti, su

1. l'Atto Aziendale e le sue modifiche (secondo la D.G.R. D.G.R. 65 -7819 del 17.12.2007);
2. la Relazione Socio Sanitaria Aziendale (secondo la Legge Regionale 18/2007);
3. provvedimenti a valenza generale o programmatica, anche sotto il profilo organizzativo, in materia tecnico-sanitaria;

4. piani di investimenti attinenti alle attività tecnico-sanitarie;

5. provvedimenti a carattere generale o programmatico in materia di assistenza sanitaria, quali il Piano Attuativo Locale ed il Programma annuale di Attività;

Dal novero dei provvedimenti, di cui ai numeri 3, 4 e 5, sono esclusi quelli, che nominativamente od in generale sono sottoposti per legge o per altra disposizione all'esame esclusivo del Collegio di Direzione.

I pareri, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, sono fatti pervenire al Direttore Generale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata da parte del Direttore Generale medesimo.

Decorso tale termine il parere, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N°80-1700 dell'11.12.2000, s'intende favorevole.

Qualora il Direttore Generale non intenda conformarsi al parere ottenuto, deve darne idonea motivazione nel provvedimento, e trasmettere tale atto al Presidente del Consiglio, il giorno successivo alla pubblicazione.

B) Ulteriori compiti.

Il Consiglio formula proposte al Direttore Generale nelle materie di sua competenza e svolge ogni altra funzione prevista dalle norme nazionali e regionali, o da disposizioni aziendali.

Titolo II: Delle Elezioni del Consiglio

Articolo 4: Elezioni dei componenti il Consiglio.

Tutti i componenti il Consiglio, tranne il Direttore Sanitario, ottengono il seggio mediante elezione.

Articolo 5: Disciplina delle elezioni del Consiglio.

I) Indizione delle Elezioni.

Il Direttore Generale indice le elezioni generali del Consiglio con avviso da pubblicare almeno 90 giorni prima della data fissata. Nell'avviso, cui deve esser data la massima diffusione, devono esser riportate le norme elettorali.

Le elezioni generali per il rinnovo del Consiglio devono esser fissate in una data, che preceda di almeno 30 giorni la scadenza.

Quando debbano tenersi elezioni suppletive per una o più categoria, esse sono indette, il prima possibile, con avviso da pubblicare almeno 30 giorni prima della data fissata. Nell'avviso, cui deve esser data la massima diffusione, devono esser riportate le norme elettorali.

II) La Commissione Elettorale.

Il Direttore Generale per la gestione delle elezioni nomina la Commissione Elettorale, che è composta dal Direttore Amministrativo, o da un suo delegato, e da due dipendenti di ruolo amministrativo, dirigenti o della carriera direttiva.

Competono alla Commissione

1. la formazione e la pubblicizzazione, almeno 30 giorni prima della data della consultazione, delle liste degli eleggibili suddivise per categorie;

2. la formazione delle liste degli elettori, la determinazione del titolo elettorale, l'invio dei certificati elettorali a chi deve votare con esso e la comunicazione delle regole elettorali a tutti gli elettori, almeno 30 giorni prima della data della consultazione;

3. la raccolta e la diffusione delle candidature, che pervengono nel tempo fissato dalla Direzione Generale;
4. la nomina dei componenti di seggi;
5. la consegna ai Presidenti dei seggi il giorno precedente alle elezioni degli elenchi degli elettori e degli eleggibili, e del Registro degli elettori, eventualmente emendati con l'inserimento e la cancellazione dei nominativi delle persone, che dalla data della prima stesura abbiano rispettivamente conseguito o perso il relativo status;
6. il rilascio dei certificati elettorali agli elettori, che abbiano conseguito il diritto alla partecipazione alla consultazione dopo l'invio ordinario dei certificati;
7. la verifica dell'attività svolta nei seggi;
8. la raccolta dei verbali dei seggi;
9. la determinazione dei risultati globali della Consultazione, delle graduatorie fra i votati e l'individuazione degli eletti, dopo aver compulsato i Verbali e controllato la documentazione dei Seggi;
10. ogni altra incombenza connessa alle operazioni elettorali, durante la votazione e dopo, compresa la risoluzione delle controversie e la decisione sui ricorsi.
11. sui ricorsi sulle varie operazioni elettorali, che vanno presentati alla Commissione entro 48 ore momento nel quale si può venire a conoscenza dell'atto o del fatto impugnato, la Commissione ha 120 ore per decidere.

Le liste degli eleggibili e degli elettori, compilate secondo le indicazioni dei punti successivi riferite all'elettorato attivo e passivo, tengono conto delle situazioni personali dei singoli, presunte per le date fissate dalle norme.

III) Elettorato passivo.

Costituisce requisito di eleggibilità il possesso di un'esperienza non inferiore ai tre anni nello specifico profilo professionale alla data delle elezioni, unitamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro con l'A.S.L., come descritto alle seguenti lettere a) e b):

- a) per il personale dipendente dall'A.S.L., di almeno tre anni di anzianità di servizio nel Servizio Sanitario Nazionale;
- b) per i medici, i veterinari ed i professionisti convenzionati con l'A.S.L., di almeno tre anni di rapporto convenzionale, senza soluzione di continuità, con il Servizio Sanitario Nazionale. Ove l'operatore abbia in corso rapporto convenzionale con altre Aziende, egli è eleggibile nell'A.S.L.,
 - b 1) se con essa ha in corso l'incarico per il maggior numero di ore,
 - b 2) se l'incarico è sorto anteriormente, nel caso sia di pari ore con quello con altra Azienda.

La cessazione del rapporto di dipendenza o di convenzionamento con l'A.S.L., provoca decadenza dalla condizione.

Per ottenere che la Commissione elettorale la renda nota negli spazi informativi delle sedi dell'Azienda e nei Seggi il giorno della Votazione, la candidatura di chi intende proporsi per un seggio nel Consiglio per la propria componente deve pervenire alla Commissione entro la data fissata dalla Direzione Generale e resa nota con le "regole elettorali".

IV) Elettorato attivo.

L'elettorato attivo,

- a) per il personale dipendente dall'A.S.L., discende dallo status di dipendente, ancorché in base ad incarico temporaneo, sussistente il giorno antecedente quello, nel quale sono fissate le elezioni;

b) per i medici, i veterinari ed i professionisti convenzionati con l'A.S.L., discende dalla sussistenza di un rapporto convenzionale il giorno antecedente quello, nel quale sono fissate le elezioni. Ove l'operatore abbia in corso rapporto convenzionale con altre Aziende, egli vota nell'A.S.L. CN1,

b 1) se con essa ha in corso l'incarico per il maggior numero di ore,

b 2) se l'incarico è sorto anteriormente, nel caso sia di pari ore con quello con altra Azienda.

La cessazione del rapporto di dipendenza o di convenzionamento con l'A.S.L., provoca decadenza dalla condizione.

V) Il titolo elettorale ed il certificato elettorale.

Per i dipendenti e per i professionisti convenzionati costituisce titolo elettorale, per esercitare il diritto al voto, la tessera di identificazione personale, ossia il badge, usata per accedere alle apparecchiature di rilevazione delle presenze.

I professionisti convenzionati sprovvisti del titolo elettorale, descritto nel comma precedente, ricevono il certificato elettorale, che è un documento di 1 foglio, predisposto a cura della Commissione Elettorale, confezionato in modo che una parte di esso possa esser staccata dal seggio e conservata dallo stesso.

VI) I Seggi elettorali.

I Seggi elettorali sono ubicati nei luoghi individuati dal Direttore Generale, e comunque in numero non inferiore ad 1 per Distretto.

Essi sono gestiti da una Commissione di Seggio, composta da non meno di tre dipendenti, di cui uno almeno appartenente alla carriera dirigenziale o direttiva del ruolo amministrativo. Quello di grado più elevato o di maggior anzianità di servizio, assume le funzioni di Presidente; il secondo per grado od anzianità assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Competono alla Commissione di Seggio le incombenze relative al corretto adempimento delle procedure di voto, compreso lo scrutinio, che è pubblico. Di tutte le operazioni si redigono verbali.

Il Seggio è dotato di un esemplare dell'Elenco "degli eleggibili" e di un esemplare di quello "degli elettori".

VII) Ammissione al voto.

Quando un elettore si presenta al seggio deve recare il proprio titolo elettorale od il certificato elettorale.

Il Presidente o chi lo sostituisce si fa consegnare il titolo elettorale, del quale può compiere la verifica di validità anche con mezzi informatici. Dopo che l'elettore ha riconsegnato la scheda, avendo esercitato il diritto al voto, il Presidente restituisce il titolo elettorale all'elettore.

Eguale mente il Presidente o suo delegato, dagli elettori privi di titolo elettorale, si fa consegnare il certificato elettorale. Dopo che l'elettore ha riconsegnato la scheda, avendo esercitato il diritto al voto, il Presidente stacca dal certificato la parte da conservare agli atti del seggio; la firma e la ripone; l'altra parte, appostavi la firma, la rende all'elettore.

Sul Registro degli Elettori viene apposta a cura di un componente del Seggio, che la firma, la relata di identificazione dell'elettore, che contempla anche l'inserimento del Numero del titolo elettorale.

Comunque abbia comprovato il diritto al voto, l'elettore a sua volta firma il Registro.

VIII) Modalità di espressione del voto.

Le elezioni si svolgono per distinte categorie professionali; sono elettori di ciascuna

categoria le figure professionali appartenenti allo specifico profilo.

Per ogni categoria è predisposta una distinta scheda.

Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze.

Nel caso in cui siano state espresse preferenze in numero superiore a quelle consentite, la nullità non si estende all'intera espressione di voto, dovendosi ritenere validamente espresse le prime due preferenze, purché ben distinguibili.

Nella scelta del voto di una o due persone, l'elettore può orientarsi su coloro, che hanno espresso alla Commissione Elettorale la candidatura nei tempi prescritti, e quindi fruiscono della comunicazione istituzionale, oppure su uno o due colleghi, inseriti nell'Elenco degli Eleggibili.

IX) Proclamazione degli eletti.

Sulla base delle risultanze del Verbale finale della Commissione Elettorale, il Direttore Generale, con provvedimento formale, proclama gli eletti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggior anzianità di servizio all'interno dell'A.S.L..

Titolo III: Ordinamento generale del Consiglio

Articolo 6: Durata.

Il Consiglio dura in carica cinque anni dal giorno dell'insediamento.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio devono esser indette almeno 120 giorni prima della scadenza.

Il Consiglio uscente esercita le sue funzioni fino a quando non vengono insediati i nuovi eletti.

Durante il periodo di "vacatio" il Consiglio compie solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 7: Del componente elettivo.

Il Consigliere ha il dovere di partecipare alle sedute.

In caso di assenza deve comunicare per scritto o verbalmente, anche a mezzo chiamata telefonica, al Presidente il motivo, che gli impedisce di intervenire.

Il Presidente valuta la validità della scusante.

Il Presidente ad inizio seduta, al momento dell'appello dei partecipanti, se accetta la giustificazione addotta, fa metter a verbale che il componente elettivo risulta assente giustificato.

Il Consigliere, che assommi 3 assenze non giustificate consecutive, è dichiarato dal Consiglio nella prima seduta utile decaduto dal Seggio.

Articolo 8: Vacanza di un seggio.

In caso di vacanza di un seggio del Consiglio, subentra il primo dei non eletti in quella componente, in base alla graduatoria redatta dalla Commissione elettorale.

Qualora si verifichi la vacanza nella Categoria dei "Laureati Non Medici", per la quale è richiesta la presenza di componenti di aree professionali diverse, non può subentrare che un eletto di area professionale diversa da quella di coloro che rimangono in carica. Se non sussistono non eletti con questa caratteristica, la categoria riduce la sua consistenza.

Qualora si verifichi la vacanza in una categoria, per la quale è richiesta la presenza di componenti di qualifica particolare, occorre subentri il primo dei non eletti, che riveste tale qualifica; se nella graduatoria non ve ne sono, subentra il primo dei non eletti della categoria.

Nel caso di esaurimento della graduatoria, di cui ai commi precedenti, se la rappresentanza

di una categoria scende al di sotto dei 2/3 della consistenza attribuitale, si procede al rinnovo integrale della stessa, mediante una elezione suppletiva.

Per l'organizzazione delle Elezioni Suppletive i termini minimi, fissati negli Articoli 4 e 5, sono ridotti ad 1/3.

Articolo 9: Presidenza.

Il Consiglio è presieduto dal Direttore Sanitario.

Articolo 10: La Vice Presidenza.

Durante la seduta d'insediamento il Consiglio procede all'elezione per schede segrete del Vice Presidente.

Risulta eletto colui, che riporta il maggior numero di voti.

Il Vice Presidente sostituisce il Direttore Sanitario in tutte le funzioni inerenti il Consiglio nei casi

- di assenza
- impedimento
- malattia
- sua supplenza del Direttore Generale.

In caso di dimissioni o decadenza del Vice Presidente nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, che nel primo caso è quella successiva alla data del protocollo della lettera di dimissioni, si procede all'elezione del sostituto.

Articolo 11: Partecipanti senza diritto di voto.

Ai lavori del Consiglio sono invitati, sedendovi con facoltà di parola, ma senza diritto di voto:

- a) i Direttori dei Dipartimenti sanitari
- b) i Direttori dei Distretti
- c) i Dirigenti Sanitari dei Presidi Ospedalieri.

Su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di 1/4 dei Consiglieri, ad una seduta, o per l'esame di un argomento, possono esser invitati

- il Direttore Generale
- il Direttore Amministrativo
- altri Dirigenti dell'Azienda
- esperti, anche esterni alla compagine aziendale.

Qualora la partecipazione di esperti comporti per l'Azienda dei costi, il Presidente deve preventivamente ottenere l'autorizzazione del Direttore Generale.

Articolo 12: Convocazione.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, nei casi descritti dal presente Regolamento, del Vice Presidente.

L'iniziativa per la convocazione è del Presidente.

Egli può esser invitato alla convocazione con nota scritta

- a. dal Direttore Generale, secondo le modalità di norme nazionali o regionali, o di Regolamenti anche aziendali;
- b. da 1/3 dei Consiglieri eletti.

Nel caso a) per la convocazione si seguono le indicazioni di norme superiori e di Regolamenti

aziendali; nel caso b) la convocazione deve esser disposta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, e la seduta deve tenersi entro 30 giorni dalla stessa data.

La convocazione è inviata con comunicazione scritta a ciascun componente almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta ed, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima.

La convocazione può esser recapitata

a) con Raccomandata postale con Avviso di Ricevimento;

b) con Posta Elettronica Certificata (PEC);

c) con circolare interna con firma di ritiro datata;

d) con posta elettronica sulla Rete aziendale del Protocollo Informatico ai Consiglieri, che sono dotati di casella su questo supporto, seguendo le indicazioni delle apposite norme sulla segnalazione obiettiva del ricevimento;

e) con posta elettronica sulla Rete aziendale ai dipendenti e con posta elettronica ordinaria, seguendo le indicazioni delle apposite norme sulla segnalazione obiettiva del ricevimento;

f) nel caso di urgenza alle modalità da c) ad e) si aggiunge il telegramma.

La comunicazione contiene l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e può recare l'avviso di seconda convocazione.

In caso si debba provvedere alla riunione di seconda convocazione, se si è utilizzata la procedura di cui al comma 3, sono avvisati con le modalità di cui al comma 4, con almeno 24 ore d'anticipo, sul momento della riunione, soltanto i Consiglieri non intervenuti.

Alla convocazione possono esser allegati il Verbale della seduta precedente, qualora non sia già stato inviato precedentemente, o materiale inerente gli argomenti in discussione.

Articolo 13: Delle sedute.

Le riunioni, salvo casi eccezionali, si tengono nei giorni feriali.

Le riunioni non sono pubbliche.

Articolo 14: Della validità delle sedute.

In prima convocazione le sedute sono valide quando è presente la metà più uno dei Consiglieri in carica, cifra che costituisce il numero legale ordinario.

Alla riunione di seconda convocazione, che non può avvenire prima di 48 ore, è richiesta la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri, cifra che costituisce il numero legale in queste sedute.

Qualora durante i lavori si assentino definitivamente dei Consiglieri in numero tale, che i presenti non raggiungano più il numero legale, citato ai commi 1 e 2, a seconda del caso, la seduta è sospesa e dopo un'attesa di 15' è dichiarata chiusa.

Rimangono valide le decisioni assunte nella seduta con la partecipazione del numero legale.

Per l'esame degli argomenti non affrontati in una seduta dichiarata chiusa per il venir meno del numero legale dei Consiglieri, deve essere convocata una nuova seduta, all'Ordine del Giorno del quale possono essere iscritti anche altri argomenti.

Articolo 15: Le deliberazioni.

Per l'adozione di deliberazioni è necessaria la presenza del numero legale.

Nelle votazioni ordinarie si procede per alzata di mano ed il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale la scelta, che ha raccolto il voto del Presidente.

Ove si tratti di nomine o designazioni, se lo chiede anche solo uno dei Consiglieri, si procede a scrutinio per schede segrete.

Alla verifica dei voti per schede segrete procede il Presidente coadiuvato da 2 scrutatori, che sceglie fra i Consiglieri.

In caso di parità fra 2 o più candidati risulterà eletto il più giovane d'età (ex Legge 191/1998 Articolo 2 comma 9).

Al termine delle votazioni il Presidente ne accerta l'esito, lo proclama e lo fa verbalizzare.

Articolo 16: La verbalizzazione.

Di ogni seduta viene redatto apposito verbale da un Segretario, scelto dal Presidente fra i funzionari amministrativi dell'Azienda.

Il verbale è firmato dal Presidente, dal Segretario e deve essere sottoposto alla approvazione del Consiglio nella riunione successiva.

Articolo 17: Adempimenti della Prima seduta.

Nella prima seduta dopo le elezioni generali, su convocazione del Direttore Sanitario, il Consiglio

- a) prende atto del proprio insediamento;
- b) su proposta del Direttore Sanitario approva il proprio Regolamento di Funzionamento, in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. dell'11 dicembre 2000 N° 81-1701;
- c) elegge il Vice Presidente.

Il Regolamento di Funzionamento è approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Articolo 18: Modifiche al Regolamento di Funzionamento del Consiglio.

Le modifiche al Regolamento di Funzionamento devono esser proposte al Presidente almeno da 1/4 dei Consiglieri elettivi.

La modifica al Regolamento è approvata, se su essa converge la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri.

TITOLO IV: Norme Finali.

Articolo 19: Computo delle maggioranze.

Tutte le proporzioni sui Consiglieri contemplate negli articoli del presente Regolamento, qualora nel loro calcolo matematico diano numeri non pieni, sono da arrotondare all'unità superiore.

Articolo 20: Norma di rinvio.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale.